



COMUNE DI RIMINI

Modifica Ordinanza Sindacale prot. n.13478 del 15/01/2021

Limitazioni alla circolazione dinamica privata e regolamentazione impianti a biomassa legnosa nel territorio del Comune di Rimini periodo 11 Gennaio 2021 – 30 Aprile 2021.

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza Sindacale prot. n.13478 del 15/01/2021 ad oggetto "Limitazioni alla circolazione dinamica privata e regolamentazione impiantia biomassa legnosa nel territorio del Comune di Rimini – periodo 11 gennaio 2021 – 30 aprile 2021";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.188 del 15/02/2021 ad oggetto "Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria", con cui la Regione Emilia-Romagna ha stabilito tra l'altro:

- di sostituire il valore di soglia di "14.000 €" riportato al punto B) lettera jjj) dell'allegato 4 "Veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione alla circolazione" alla relazione generale di Piano, con il valore di "19.000 €";
- di prevedere la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della propria deliberazione n.33/2021, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;
- di prevedere che la deroga di cui al punto precedente sia consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della propria deliberazione n.33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
- di riportare in allegato 2, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati.

Visti:

- l'art. 7 del Codice della Strada (D. Lgs 30.04.1992 n.285 e successive modifiche) con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare, nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- l'art.50 del D. Lgs. n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art.182, comma 6-bis del D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia Ambientale";
- il DPR n.74/2013;
- il DM Ambiente n.186/2017.

Per quanto sopra esposto

ORDINA

1 – che l'Ordinanza Sindacale prot. n.13478 del 15/01/2021 venga integrata e modificata come segue:

a) - sostituire al punto 6 comma 14 il valore soglia di "14.000 €" con il valore di "19.000 €";
b) - inserire al punto 9 dopo l'ultimo capoverso "E' esclusa dal divieto la combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria. Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, di cui al punto 7 della presente Ordinanza, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Le modalità con cui dovranno essere condotti e comunicati, gli abbruciamenti in deroga sopra citati, sono riportate nell'allegato 2 della Delibera di Giunta regionale n.189 del 15/02/2021".

RENDE NOTO CHE

- ◆ Rimangono valide le ulteriori disposizioni previste dalla Ordinanza Sindacale prot. n.13478 del 15/01/2021;
- ◆ Che gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso la U.O. Qualità Ambientale/Ufficio Tutela del Territorio e Valutazioni Ambientali (Via Rosaspina n.21–Tel.0541/704719) ove, con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia (giorni di ricevimento: Martedì e Giovedì dalle ore 11.30 alle ore 13.30);
- ◆ Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale del Comune di Rimini;
- ◆ Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure è ammesso Ricorso Amministrativo Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

A) che **l'U.O. Comunicazione, Informazione e Promozione del Comune di Rimini** provveda a rendere nota a tutti i cittadini la presente Ordinanza:

- attraverso i mezzi di informazione (televisione, radio, stampa, internet ecc.) atti a garantire una massima e tempestiva divulgazione;
- attraverso l'organizzazione di un unico Ufficio/punto comunale di informazione, accessibile da tutte le tipologie di utenza, che garantisca risposte adeguate ed omogenee a tutti i quesiti che possano essere posti in materia;

B) che **il Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale del Comune di Rimini** provveda all'invio della presente Ordinanza a:

- * Direzione Polizia Locale del Comune di Rimini
- * Settore Mobilità del Comune di Rimini
- * U.O. Comunicazione, Informazione e Promozione del Comune di Rimini
- * Prefettura di Rimini
- * Questura di Rimini
- * Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Rimini
- * Comando Guardia di Finanza di Rimini
- * Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini
- * Regione Emilia Romagna
- * Provincia di Rimini
- * START Romagna

IL SINDACO

Dott. Andrea Gnassi

(documento firmato digitalmente)